



LICEO CLASSICO STATALE "F. CAPECE"

Indirizzi: *Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Scientifico Sportivo, Linguistico Internazionale Spagnolo*



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DEI SUOI PRODOTTI DIGITALI

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un quadro armonizzato sull'intelligenza artificiale (AI Act), ed in particolare l'art. 4, secondo il quale i fornitori e i deployer dei sistemi di intelligenza artificiale devono adottare misure per garantire un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale, nonché di ogni altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, tenendo conto del contesto di impiego e delle persone su cui tali sistemi devono essere utilizzati;

VISTE: Le Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito adottate con Decreto Ministeriale n. 166 del 09/08/2025, le quali forniscono un quadro di riferimento strutturato per l'adozione consapevole e responsabile dei sistemi di IA nelle istituzioni scolastiche, rivolgendosi ai principali attori del settore, tra cui dirigenti scolastici, personale amministrativo, docenti e studenti;

VISTA: La Comunicazione della Commissione – Linee guida della Commissione UE sulle pratiche vietate di IA stabilite dal Regolamento (UE) n. 1689/2024¹;

¹ Si riporta la casistica indicata dalla Commissione:

- un'applicazione basata sull'IA che utilizza il riconoscimento delle emozioni per l'apprendimento di una lingua online al di fuori di un istituto scolastico non è vietata. Al contrario, se gli studenti sono obbligati da un istituto scolastico a utilizzare l'applicazione, l'uso di tale sistema di riconoscimento delle emozioni è vietato;
- un istituto scolastico che utilizza un software di tracciamento oculare basato sull'intelligenza artificiale durante l'esame online degli studenti per tracciare il punto di fissazione e il movimento degli occhi (punto di sguardo, ad es. per rilevare se viene utilizzato materiale non autorizzato) non è vietato, perché il sistema non identifica o deduce le emozioni. Al contrario, se il sistema viene utilizzato anche per rilevare le emozioni, come l'eccitazione emotiva e l'ansia, questo rientrerebbe nell'ambito del divieto;
- l'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle emozioni da parte di un istituto scolastico per dedurre l'interesse e l'attenzione degli studenti è vietato. Al contrario, se utilizzato solo a scopo di apprendimento nel contesto di un gioco di ruolo (ad es., per l'addestramento degli attori o per la formazione degli insegnanti), i sistemi di riconoscimento delle emozioni sono consentiti se i risultati non possono influire sulla valutazione o sulla certificazione della persona addestrata;
- l'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle emozioni da parte di un istituto scolastico durante i test di ammissibilità per i nuovi studenti è vietato;
- l'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale che consente di riprendere gli studenti che parlano tra loro attraverso i loro telefoni o altri canali durante le lezioni online da parte di un istituto di istruzione non è vietato, poiché non deduce le emozioni. Al contrario, se il sistema viene utilizzato anche per rilevare emozioni, come l'eccitazione emotiva, l'ansia e l'interesse, questo rientrerebbe nell'ambito del divieto;
- è vietato a un istituto di istruzione impiegare un sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle emozioni sia sugli insegnanti (luogo di lavoro) che sugli studenti (istruzione).

VISTA: La Legge 23 settembre 2025, n. 132 Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale entrata in vigore con provvedimento del 10/10/2025;

CONSIDERATO che la nozione di deployer ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 ricomprende anche le autorità pubbliche e, in particolare, le istituzioni scolastiche che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale sotto la propria autorità, nell'ambito delle attività didattiche e organizzative;

RITENUTO opportuno adottare un regolamento interno che disciplini l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nella comunità scolastica, nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale, dei principi di responsabilità, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali;

IL CONSIGLIO DI ISITUTO

ha approvato nella seduta del 13 febbraio 2026 (delibera n. 22) il seguente

Regolamento per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e dei suoi prodotti digitali nella scuola

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente regolamento definisce le modalità di utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (AI) e dei prodotti digitali generati dagli stessi nell'ambito scolastico, al fine di promuovere l'innovazione didattica nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, privacy e tutela dei minori. Questo documento si propone di integrare l'innovazione tecnologica con i principi fondamentali di etica, responsabilità e tutela dei diritti di ogni membro della comunità scolastica. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, o in caso di necessità di interpretazione delle sue disposizioni, si fa riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di cui al D.M. 166 del 09/08/2025 e agli ulteriori atti di indirizzo ministeriali in materia.

Art. 2 –Definizioni e Ambito di Applicazione

- **Intelligenza Artificiale (IA):** un sistema automatizzato in grado di generare output (testo, immagini, previsioni, raccomandazioni o decisioni) che influenzano gli ambienti fisici o virtuali con cui interagiscono, come definito dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act);
- **Sistema di IA:** un software sviluppato con una o più tecniche di intelligenza artificiale, che riceve dati come input e produce contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni per scopi espliciti;
- **Prodotto digitale generato da IA:** qualsiasi contenuto (testo, immagine, audio, video, codice o altro output) creato o co-creato mediante l'utilizzo di sistemi di IA;
- **Deployer:** qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo nel caso di attività personali non professionali. Ai fini del presente regolamento, la scuola, i docenti e gli studenti sono considerati deployer nei rispettivi ambiti di responsabilità;

- **Fornitore:** la persona fisica o giuridica che sviluppa o mette sul mercato un sistema di IA a proprio nome o marchio, ai sensi dell'AI Act;
- **Alfabetizzazione in materia di IA:** il livello di conoscenza, competenza e consapevolezza necessario per comprendere il funzionamento, i limiti, i rischi e le opportunità degli strumenti di IA;
- **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA):** la valutazione preventiva prevista dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), volta ad analizzare i rischi derivanti dal trattamento di dati personali tramite nuove tecnologie o processi, individuando misure idonee a garantire la protezione dei dati e i diritti degli interessati;
- **Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA):** la valutazione introdotta dall'**art. 27 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)**, obbligatoria per gli enti pubblici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, volta a verificare l'impatto di tali sistemi sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone interessate, con particolare attenzione ai minori e ai gruppi vulnerabili.
- **Alfabetizzazione in materia di IA:** le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare
- **Sistemi ad alto livello di rischio:** In base all'art. 6 e all'Allegato III dell'AI ACT sistemi che hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali delle persone, possono essere implementati nell'organizzazione solo nel rispetto di obblighi rigorosi in termini di trasparenza, sicurezza e supervisione umana. Tali obblighi ricadono anche in capo ai meri utilizzatori dei sistemi, come Le scuole: i c.d. deeployer, che dall'AI ACT vengono definiti come " qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, eccetto quando il sistema di AI è utilizzato nell'ambito di un'attività personale non professionale". Particolarmente rilevante per il settore scolastico risulta essere l'allegato III del Regolamento che, nell'elencare i sistemi ad alto livello di rischio, alla lettera a). fa riferimento al settore dell'istruzione e della formazione all'interno del quale possono rientrare: a. sistemi di valutazione automatizzata di compiti, esami o performance degli studenti: (come software che analizzano esami e compiti per determinare punteggi e voti); b. piattaforme di orientamento scolastico e professionale basate su IA (come sistemi che suggeriscono percorsi di studio o carriere in base a dati degli studenti); c. strumenti di apprendimento adattivo che personalizzano i contenuti didattici (come software che modificano automaticamente i contenuti didattici in base alle prestazioni degli studenti).

- **«modello di IA per finalità generali»:** un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

Questo regolamento si applica a tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico che utilizzano strumenti di AI o prodotti digitali generati da AI durante le attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari, ed amministrative della scuola

Art. 3 - Limiti di Età per l'Utilizzo degli Strumenti di AI

Gli studenti al di sotto dei 14 anni possono utilizzare strumenti di AI, solo sotto la supervisione di un docente o di un genitore. Gli studenti del Liceo Capece possono utilizzare autonomamente strumenti di AI solo previa autorizzazione scritta da parte dei genitori o dei tutori legali; invece, in ambito scolastico, dietro autorizzazione dei docenti di volta in volta in servizio. La scuola deve adottare strumenti di AI conformi alle normative sulla protezione dei minori e che rispettino i principi etici e di sicurezza.

Art. 4 - Prevenzione dei Rischi di Contenuti Inappropriati

La scuola deve selezionare strumenti di AI che garantiscano il controllo sui contenuti generati, riducendo al minimo il rischio di produzione di materiale esplicito, violento o inappropriato.

È obbligatorio configurare i sistemi di AI in modalità "sicura" (safe mode) e utilizzare piattaforme che rispettino le normative internazionali sulla protezione dei minori.

I docenti sono tenuti a supervisionare l'utilizzo degli strumenti di AI durante le attività scolastiche, adottando misure preventive contro l'uso improprio.

Art. 5 - Rispetto del Copyright

Gli strumenti di AI devono essere utilizzati in modo da rispettare i diritti d'autore. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violino il copyright. Ogni contenuto digitale generato tramite AI deve includere una dichiarazione che specifichi la fonte o il modello AI utilizzato, ove richiesto dalla normativa. I docenti sono tenuti a verificare che i materiali prodotti per uso scolastico rispettino la normativa sul diritto d'autore.

Art. 6 - Tutela della Privacy degli Studenti

1. L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella scuola deve avvenire nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e delle altre normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e tutela dei minori.
2. Non è consentito inserire dati personali degli studenti negli strumenti di AI, salvo esplicito consenso scritto dei genitori o tutori legali. I dati personali e i prodotti generati devono essere archiviati e utilizzati secondo le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e delle normative vigenti in materia di privacy.
3. La scuola deve garantire che i fornitori degli strumenti di AI utilizzati siano conformi agli standard di sicurezza e privacy e adoperarsi per una piena attuazione del principio di accountability, con piena aderenza agli obblighi di settore.
4. La scuola deve garantire altresì che i fornitori degli strumenti di IA utilizzati siano conformi agli standard di sicurezza e privacy, anche attraverso la stipula di accordi o contratti che disciplinino i trattamenti di dati personali. Ogni trattamento effettuato tramite strumenti di IA dovrà essere preceduto, ove necessario, da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR oltre ad una Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA) ai sensi dell'art. 27 dell'AI Act, al fine di garantire che l'utilizzo degli strumenti di IA non comporti rischi indebiti per i diritti e le libertà degli studenti e della comunità scolastica.

Art. 7 – Rispetto dell'AI Act – DVR e altri attori

La scuola deve garantire che i fornitori degli strumenti di AI utilizzati siano conformi agli standard fissati dall'AI Act e dalla normativa, anche nazionale, di settore, adoperandosi per una sua piena attuazione e aderenza agli obblighi di settore. L'organizzazione dovrà tenere conto che l'introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, pur rappresentando una fondamentale innovazione didattica e amministrativa, impone l'adozione di un sistema di governance aggiornato che tuteli sia la sicurezza del personale che la protezione dei dati. A tal fine, in coerenza con le Linee guida ministeriali, l'Istituzione Scolastica procede all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), coinvolgendo congiuntamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Tale processo di valutazione è essenziale per analizzare i rischi psicosociali e le ricadute sullo Stress Lavoro Correlato derivanti dall'interazione del personale con l'IA, prevedendo un'analisi esplicita sull'eventuale utilizzo degli Agenti Autonomi (AI Agent).

Art. 8 – Misure operative per l'introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale

L'Istituzione scolastica, nell'introdurre sistemi di Intelligenza Artificiale (IA), è tenuta ad adottare un approccio strutturato e partecipativo, in coerenza con le Linee guida ministeriali per l'introduzione dell'IA nelle Istituzioni scolastiche e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia.

Le fasi operative che devono orientare l'azione della scuola sono le seguenti:

- i. **Definizione:** individuazione delle aree di applicazione potenziale dell'IA e analisi dei casi d'uso con particolare attenzione al coinvolgimento attivo della comunità scolastica e all'allineamento con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- ii. **Pianificazione:** elaborazione di un piano di progetto dettagliato, con definizione di obiettivi, ruoli e responsabilità, nonché predisposizione di un piano di gestione dei rischi che tenga conto della tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali;
- iii. **Adozione:** implementazione graduale del progetto, integrando il sistema di IA nei casi d'uso individuati e accompagnando la fase di formazione rivolte al personale scolastico e agli studenti;
- iv. **Monitoraggio:** verifica continua sia dell'avanzamento gestionale del progetto sia dei risultati dei sistemi di IA adottati, con attenzione alle anomalie alle eventuali violazioni di dati personali. Il monitoraggio deve includere momenti di condivisione con gli organi collegiali nonché rivalutazioni periodiche dei rischi.
- v. **Conclusione:** valutazione finale dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi iniziali.

Tutte le fasi sopra indicate devono essere improntate a principi di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e, in primis, agli studenti minori.

Art. 9 – Ruolo del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico ricopre la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) adottati dall'Istituzione scolastica.

In tale veste:

- i. definisce in maniera chiara e trasparente i ruoli e le responsabilità delle figure coinvolte nell'adozione e nell'utilizzo dei sistemi di IA;
- ii. promuove un impiego dell'IA consapevole, etico e conforme alle Linee guida ministeriali, al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- iii. assicura che l'introduzione di soluzioni basate su IA sia preceduta da una valutazione adeguata del loro impatto, anche attraverso la conduzione di valutazioni di impatto pertinenti (DPIA/FRIA);
- iv. garantisce un monitoraggio continuo delle applicazioni adottate, verificandone l'efficacia, la proporzionalità e il rispetto dei diritti fondamentali degli studenti e del personale;

- v. individua, se necessario, figure di riferimento interne o esterne a supporto delle attività di implementazione, gestione, controllo e limitazione dei sistemi di IA;
- vi. promuove attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale scolastico e, ove opportuno, agli studenti, al fine di favorire la conoscenza dei rischi e delle opportunità connesse all'uso dell'IA.

Il Dirigente scolastico risponde, nei limiti delle proprie attribuzioni, della corretta applicazione del presente Regolamento e delle Linee guida ministeriali relative all'uso dell'IA nelle istituzioni scolastiche.

Art. 10 – Codice Etico

L'Istituzione scolastica riconosce e fa proprio il Codice Etico allegato al presente Regolamento, che qui si intende espressamente richiamato e parte integrante dello stesso. Tutti i soggetti coinvolti nell'adozione e nell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono tenuti ad attenersi ai principi e alle disposizioni contenute nel Codice Etico, quale riferimento vincolante per garantire un uso responsabile, trasparente ed etico delle tecnologie.

Art. 10b - Responsabilità dei Docenti e PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)

I docenti sono responsabili della scelta degli strumenti di AI da utilizzare in classe, garantendone la conformità con il presente regolamento. Sono tenuti a supervisionare l'utilizzo degli strumenti da parte degli studenti e fornire adeguate istruzioni sull'uso responsabile ed etico dell'AI. In caso di violazioni delle normative sul diritto d'autore o sulla privacy, i docenti sono tenuti a intervenire prontamente e a segnalare immediatamente l'accaduto alla direzione scolastica.

- Il Collegio dei Docenti è chiamato a definire un ***modello didattico esplicito per l'uso dell'IA***, dettagliando obiettivi e modalità di verifica dei risultati ottenuti. Tale programmazione dovrà prevedere l'adozione di criteri rigorosi per la scelta degli strumenti, ricorrendo a procedure simili a quelle stabilite per l'adozione dei libri di testo.
- Occorre definire in modo chiaro le modalità di utilizzo in base all'età degli alunni (ad esempio, stabilendo un divieto di utilizzo diretto dei Large Language Model sotto una certa soglia anagrafica) e introdurre vincoli stringenti all'utilizzo dell'IA al fine di prevenire il pericolo di plagio.
- Il PTOF dovrà altresì includere un piano di aggiornamento della formazione per docenti e personale ATA, specificando l'insegnamento dell'IA all'interno dell'Educazione Civica e la formazione sull'uso degli AI agent, per garantire la conoscenza dei rischi e delle potenzialità. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla segnalazione dei rischi derivanti dai pregiudizi (bias), alla tutela delle garanzie di rispetto della privacy (per docenti, studenti e famiglie) e alla prevenzione del lock-in del fornitore. Per tutti gli utilizzi classificati come ad alto rischio, dovrà

essere vincolante l'adozione delle procedure dettate dal Regolamento UE (Allegato III). Infine, si richiede di esplicitare nel PTOF ogni eventuale costo, esplicito o implicito, che possa gravare sulle famiglie per l'accesso a tali strumenti.

Art. 11 - Responsabilità dei Genitori

I genitori sono tenuti a vigilare sull'utilizzo degli strumenti di AI da parte dei propri figli al di fuori dell'ambiente scolastico. Devono firmare un'autorizzazione scritta per consentire l'uso degli strumenti di AI, dichiarando di essere informati sui rischi connessi. Qualora i prodotti generati dagli studenti al di fuori della supervisione scolastica risultino in violazione di norme legali o regolamentari, i genitori saranno considerati co-responsabili.

Art. 12 - Utilizzo dei Prodotti Digitali Generati

I prodotti digitali realizzati con AI durante le attività scolastiche sono di proprietà congiunta dello studente e della scuola, salvo diversa indicazione. La distribuzione o pubblicazione di tali prodotti deve essere autorizzata dalla scuola, previa verifica del rispetto delle norme sul copyright e sulla privacy.

È vietato utilizzare i prodotti generati per scopi commerciali senza l'espresso consenso delle parti coinvolte. I prodotti generati non possono contenere materiale esplicito, violento o discriminatorio.

Art. 13 - Formazione sull'Utilizzo dell'AI

La scuola organizzerà periodici corsi di formazione per docenti, studenti e genitori sull'uso responsabile dell'AI. Durante le attività didattiche, verrà promossa la sensibilizzazione sui rischi e le opportunità connessi all'uso degli strumenti di AI. Il piano di formazione dovrebbe includere i seguenti argomenti:

- Riflessione critica su uso, sicurezza, responsabilità. L'utilizzo etico e sicuro degli strumenti di IA anche al di fuori dell'ambito professionale. Art. 4 Regolamento UE 2024/1689
- Quadro Normativo e Classificazione dei Rischi, "Conoscenza degli utilizzi classificati come ""ad alto rischio"" e delle limitazioni/divieti stabiliti dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).", Regolamento UE 2024/1689
- Sicurezza e Rischi Emergenti, Comprensione dei rischi e delle potenzialità degli Agenti Autonomi (AI Agent) e delle misure di mitigazione necessarie. Aspetti di sicurezza informatica
- Tutela dei Dati Personali (GDPR), "Aspetti fondamentali legati alla tutela dei dati personali nel contesto dell'IA (es. privacy by design, minimizzazione dei dati).", Contenuto del piano di formazione / GDPR

Art. 14 - Sanzioni e Misure Disciplinari

Gli studenti che utilizzano in modo improprio gli strumenti di AI o generano contenuti in violazione del presente regolamento saranno soggetti a sanzioni disciplinari, definite in base alla gravità del comportamento. Eventuali violazioni gravi, quali la diffusione non autorizzata di dati personali o la creazione di contenuti illegali, saranno segnalate alle autorità competenti. Anche i docenti e i genitori possono essere chiamati a rispondere di eventuali negligenze o mancata vigilanza.

Art. 15 - Entrata in Vigore e Modifiche

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto e potrà essere soggetto a modifiche e sarà aggiornato in conformità con i progressi tecnologici e le normative vigenti, previa consultazione degli organi scolastici competenti quali Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto e il DPO di riferimento

CODICE ETICO PER L'ADOZIONE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Premessa

L'Intelligenza Artificiale (IA) può avere un impatto significativo sui diritti fondamentali, sull'equità e sulla dignità umana. Per garantire uno sviluppo etico e responsabile della tecnologia, le imprese devono considerare le implicazioni etiche in ogni fase del ciclo di vita dei sistemi IA: ricerca, progettazione, sviluppo, implementazione, utilizzo, monitoraggio e dismissione. L'adozione di sistemi IA antropocentrici è un compito condiviso dalla società, che va oltre la sola regolazione tecnologica.

Art. 1 - (Definizioni)

Ai fini del presente documento, i termini di seguito indicati assumono il significato riportato nel presente articolo in relazione a ciascuno di essi, in coerenza con le definizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024:

- a) **«AI Act»:** il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro giuridico uniforme per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di Sistemi di AI nell'Unione per la diffusione di un'Intelligenza Artificiale antropocentrica e affidabile, che garantisca la protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- b) **«Codice Etico di AI» :** il presente codice etico, istituito ai sensi dell'art. 95 dell'AI Act, che definisce le regole etiche da rispettare nell'utilizzo di Sistemi di AI da parte dell'Ente;
- c) **«Codice di Comportamento»:** il codice di comportamento che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta e i principi cogenti che i dipendenti dell'Ente sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle rispettive attività lavorative;
- d) **«Ente»:** il soggetto che adotta il presente Codice Etico di AI e ne agevola e promuove la diffusione;
- e) **«Intelligenza Artificiale»** o anche «IA»: l'abilità di un sistema di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività, analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici;
- f) **«Orientamenti»:** i principi, gli indirizzi e le previsioni in materia di etica e di AI adottati da autorità pubbliche, anche a livello internazionale, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i seguenti documenti:
 - “Carta etica europea sull'utilizzo dell'IA nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi”, adottata dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) il 3 dicembre 2018;
 - “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - «Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica»”, elaborata dal gruppo di esperti di alto livello istituito dalla Commissione Europea e pubblicata in data 8 aprile 2019;

- “Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence”, pubblicata dall’UNESCO il 23 novembre 2021;
 - “Principles for the ethical use of artificial intelligence in the United Nations system”, pubblicato il 27 ottobre 2022 dal Consiglio di coordinamento dei capi esecutivi del sistema delle Nazioni Unite.
- g) «Sistema di Intelligenza Artificiale» o «Sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato o per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Art. 2 - (Oggetto)

Conformemente a quanto previsto dall’AI Act e dagli Orientamenti, nell’ambito dei Sistemi di Intelligenza Artificiale il presente Codice Etico di IA:

reca i principi guida dell’azione amministrativa dell’Ente nonché del comportamento dei soggetti che operano presso l’Ente, specificando i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza ed operosità previsti per i dipendenti pubblici dal Codice di Comportamento;

incentiva l’applicazione volontaria dei requisiti specifici di cui al Capo III, Sezione 2, dell’AI Act ai Sistemi di Intelligenza Artificiale, attraverso l’adozione delle soluzioni tecniche disponibili, il rispetto delle best practice di settore e la definizione di obiettivi chiari e indicatori chiave di prestazione diretti a misurare l’effettivo conseguimento dei predetti obiettivi.

Art. 3 - (Ambito di applicazione)

1. I principi e i contenuti del Codice Etico di IA si rivolgono al personale dipendente dell’Ente e ai soggetti che a vario titolo entrano in contatto con l’Ente stesso nell’ambito dell’esercizio dell’attività amministrativa e contrattuale, compresi i collaboratori, i consulenti, gli appaltatori e gli altri enti per le finalità che ne interessano gli ambiti di cooperazione.

2. L’Ente agevola e promuove la diffusione del Codice Etico di IA e predispone ogni possibile strumento che ne favorisca la conoscenza e la piena applicazione.

Art. 4 - (Finalità di interesse pubblico)

1. L’Ente può applicare i Sistemi di Intelligenza Artificiale per il perseguimento di finalità di interesse pubblico in modo tale da incrementare il livello di qualità di vita della collettività di riferimento, nel rispetto delle relative attribuzioni istituzionali e di quanto previsto dall’AI Act e dagli Orientamenti.

2. L’impiego dei Sistemi di Intelligenza Artificiale nell’ambito dei processi organizzativi è funzionale a implementare l’efficienza degli apparati dell’Ente e semplificare i processi amministrativi,

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità, trasparenza e correttezza.

3. L'Ente è tenuto a impiegare i Sistemi di Intelligenza Artificiale in modo da rendere l'individuo parte attiva del progresso umano e scientifico, tutelandone i valori, le libertà e i diritti, nel rispetto dell'autonomia e della libertà personale.

CAPO II PRINCIPI GENERALI

Art. 5 - (Valori e principi etici condivisi)

1. Le previsioni del presente Codice Etico di IA si fondano sui valori etici condivisi a livello globale, quali il rispetto e la protezione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità umana, l'attenzione all'ambiente e agli ecosistemi, la tutela delle diversità e dell'inclusione, nonché la garanzia di vivere in un ambiente pacifico, giusto, basato su un futuro interconnesso a beneficio di tutti.

2. Ferma restando l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'AI Act e dagli Orientamenti, l'impiego di Sistemi di Intelligenza Artificiale da parte dell'Ente avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, sicurezza, sostenibilità ambientale, non discriminazione e tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 6 - (Trasparenza)

1. L'Ente rende conoscibili e spiegabili, anche con un linguaggio non tecnico, l'elenco delle soluzioni di Intelligenza Artificiale nella disponibilità dell'Ente o in corso di acquisizione da parte del medesimo, dando atto delle modalità e degli ambiti di impiego nonché delle funzionalità connesse.

2. Su richiesta di ogni soggetto interessato, l'Ente fornisce ogni informazione utile a descrivere l'impatto potenziale dell'utilizzo di tali soluzioni nei diversi ambiti di impiego.

3. L'Ente conserva una documentazione dettagliata e accessibile riguardante lo sviluppo, l'implementazione e l'uso dei Sistemi di IA. Questa documentazione include informazioni sui dati utilizzati, sugli algoritmi impiegati e sui processi decisionali automatizzati.

Art. 7 - (Responsabilità)

1. L'Ente garantisce che ogni decisione critica assunta tramite Sistemi di Intelligenza Artificiale sia previamente sottoposta all'apprezzamento finale degli esseri umani per garantirne l'accuratezza, l'equità e l'adozione.

2. L'Ente assicura la sorveglianza sulle decisioni adottate tramite Sistemi di Intelligenza Artificiale, verificando l'impatto che queste possono avere rispetto alle decisioni assunte secondo le modalità tradizionali.

Art. 8 - (Sicurezza)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'AI Act e dagli Orientamenti, l'Ente utilizza, acquisisce e implementa Sistemi di Intelligenza Artificiale che adottino misure di sicurezza robuste per prevenire accessi non autorizzati, attacchi informatici e altre minacce.

2. Al fine di mantenere la protezione dei Sistemi di Intelligenza Artificiale in uso, con cadenza periodica l'Ente esegue controlli sui requisiti di sicurezza ed effettua aggiornamenti.

3. L'Ente adotta e diffonde buone pratiche interne per la prevenzione dei danni conseguenti all'uso di Sistemi di Intelligenza Artificiale, anche tramite la predisposizione di procedure di risk assessment e management con la finalità di identificare situazioni critiche e potenziali scenari di rischio.

Art. 9 - (Sostenibilità ambientale)

1. L'Ente valuta e riduce al minimo l'impatto dei Sistemi di Intelligenza Artificiale sulla sostenibilità ambientale, anche attraverso l'adozione di strumenti di acquisto di soluzioni conformi ai parametri di cui al successivo comma 3.

2. L'utilizzo delle soluzioni di Intelligenza Artificiale è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, così come individuati dall'ONU all'interno dell'«Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile».

3. La verifica della sostenibilità ambientale delle soluzioni di Intelligenza Artificiale può avvenire attraverso il richiamo ai parametri fissati in relazione al principio «Do No Significant Harm».

Art. 10 - (Non discriminazione)

1. L'Ente facilita la progettazione inclusiva e diversificata dei Sistemi di Intelligenza Artificiale, anche attraverso la creazione di gruppi di sviluppo inclusivi e diversificati e la promozione della partecipazione dei portatori di interessi a tale processo, nel rispetto del principio di non discriminazione e dei relativi corollari.

2. Le decisioni e i processi automatizzati derivanti dall'applicazione dell'Intelligenza Artificiale assicurano la prevenzione di bias cognitivi, riconoscendo e rimuovendo gli stessi bias dai set di dati, dalle scelte tecniche e tecnologiche, nonché dall'interpretazione dei risultati, al fine di prevenire qualunque impatto discriminatorio.

3. L'Ente prevede che i Sistemi di Intelligenza Artificiale progettati e adoperati siano in grado di essere utilizzati anche da parte di soggetti disabili che necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

4. In ogni caso, l'Ente è chiamato a evitare discriminazioni da parte dell'applicazione dei Sistemi di Intelligenza Artificiale nei confronti degli esseri umani

Art. 11 - (Privacy)

1. Nell'ambito dello sviluppo, dell'acquisizione e dell'utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale, l'Ente garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché degli orientamenti internazionali e nazionali adottati in materia.

2. Nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati mediante l'utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale, l'Ente assicura il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché dei seguenti principi individuati nell'ambito degli orientamenti di settore:

- a) comprensibilità, conoscibilità e rilevanza delle informazioni fornite ai soggetti interessati circa le modalità di funzionamento della soluzione di AI adottata e della relativa logica utilizzata;
- b) non esclusività della decisione algoritmica;
- c) non discriminazione algoritmica, mediante l'adozione di sistemi antropocentrici e affidabili, idonei a tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, prestando particolare attenzione ai diritti dei soggetti vulnerabili e, in particolare, dei minori.

CAPO III RAPPORTI CON IL PERSONALE

Art. 12 - (Reclutamento e gestione del personale)

1. Nella ricerca e selezione del personale, nella costituzione del rapporto di lavoro e nella successiva gestione, l'Ente può avvalersi di Sistemi di Intelligenza Artificiale al fine di conseguire indicatori utili da sottoporre all'apprezzamento finale umano.

2. I Sistemi di Intelligenza Artificiale richiamati al comma che precede garantiscono, in quanto compatibili e conformemente ai regolamenti interni, il rispetto dei principi di pari opportunità e parità di genere.

3. Quanto ai commi precedenti si intende quale eventuale supporto e non come esclusivo o sostitutivo dei processi decisionali tradizionali

Art. 13 - (Utilizzo dei Sistemi di AI nell'attività lavorativa)

1. Il personale dell'Ente è tenuto a utilizzare i Sistemi di Intelligenza Artificiale nel rispetto degli obblighi di comportamento posti dal Codice di Comportamento.
2. Il personale è incoraggiato a esplorare e comprendere i Sistemi di Intelligenza Artificiale messi a disposizione dall'Ente, nella consapevolezza dei rischi associati all'uso dell'Intelligenza Artificiale generativa, inclusi bias e disinformazione.
3. Il personale sottopone a continui processi di verifica gli output dell'Intelligenza Artificiale generativa, evitando di recepirli acriticamente nell'ambito della propria attività lavorativa.

Art. 14 - (Formazione)

1. In conformità all'assunto per cui i Sistemi di Intelligenza Artificiale sono sviluppati al servizio delle persone, l'Ente adotta le misure necessarie affinché il proprio personale e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nell'utilizzo dei Sistemi di Intelligenza Artificiale possano servirsene in modo consapevole e responsabile, anche attraverso l'organizzazione periodica di corsi di formazione focalizzati sulla materia.
2. L'Ente promuove l'alfabetizzazione in materia di Intelligenza Artificiale con particolare riguardo alle persone che si occupano dello sviluppo, del funzionamento e dell'uso dell'Intelligenza Artificiale.

CAPO IV RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 15 - (Cooperazione con altri enti)

1. L'Ente collabora con altre istituzioni e organizzazioni, di natura pubblica e privata, per condividere informazioni sulle best practice per l'utilizzo e la protezione di Sistemi di Intelligenza Artificiale, nel rispetto delle modalità e delle forme previste dall'ordinamento.
2. L'Ente promuove la partecipazione a progetti di ricerca congiunti con università e centri di ricerca, al fine di esplorare nuove applicazioni dell'Intelligenza Artificiale e migliorare le pratiche esistenti, ovvero di valutare criticità e porvi argine.

Art. 16 - (Coinvolgimento degli stakeholder)

1. L'Ente adotta il modello «multistakeholder», che si fonda sul coinvolgimento delle diverse parti interessate, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle imprese negli ambiti che riguardano l'uso dei Sistemi di Intelligenza Artificiale, al fine di colmare le eventuali asimmetrie informative in materia.
2. Nel rispetto delle relative attribuzioni istituzionali e degli strumenti previsti dall'ordinamento, l'Ente partecipa al dibattito pubblico sulle implicazioni etiche, giuridiche ed economiche dei Sistemi di Intelligenza Artificiale.

3. L'Ente adotta un approccio inclusivo, tenendo conto anche degli interessi e delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e delle start-up nella progettazione e nell'uso dei Sistemi di Intelligenza Artificiale, al fine di accelerare il processo di innovazione interno.

Art. 17 - (Procedure di acquisizione di beni e servizi)

Nell'ambito delle procedure di acquisizione di Sistemi di Intelligenza Artificiale non ad alto rischio da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente valuta la possibilità di adoperare criteri premiali in relazione alle proposte che garantiscano il rispetto dei requisiti fissati dal Capo III, Sezione 2, dell'AI Act.

CAPO V GOVERNANCE

Art. 18 - (Comitato Etico)

1. L'Ente istituisce un meccanismo di supervisione per monitorare l'uso dei Sistemi di Intelligenza Artificiale e garantire che siano utilizzati in conformità con il presente Codice Etico di IA.
2. Ai fini del comma che precede, l'Ente può istituire, con proprio provvedimento, un Comitato Etico per l'Intelligenza Artificiale con l'obiettivo di osservare lo sviluppo e l'utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale anche tenendo conto delle linee guida e agli orientamenti condivisi a livello nazionale ed europeo.
3. Al Comitato Etico possono essere attribuiti i seguenti compiti, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa di riferimento e dai regolamenti interni:
 - a) promuovere l'adozione di misure volte a incentivare il rispetto dei requisiti specifici anche per i Sistemi di Intelligenza Artificiale non ad alto rischio;
 - b) garantire e monitorare la costante applicazione dei valori e dei principi etici dell'Intelligenza Artificiale;
 - c) fornire supporto al personale nell'interpretazione delle regole di utilizzo dei Sistemi di Intelligenza Artificiale, nella successiva fase applicativa e durante tutto il ciclo di vita degli stessi Sistemi di IA;
 - d) risolvere eventuali incertezze derivanti dall'interpretazione del presente Codice Etico di IA;
 - e) coinvolgere i portatori di interessi pubblici nell'ambito della progettazione e dell'implementazione di Sistemi di Intelligenza Artificiale.
4. Il Comitato Etico può essere composto da un numero di soggetti dispari, in misura non inferiore a 3, individuati tra i soggetti dotati delle necessarie competenze all'interno del personale in servizio, e rimane in carica per un biennio.

Art. 19- (Adozione di indirizzi)

Nell'ambito dell'utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato Etico può adottare specifici indirizzi e prassi interne dirette a conformare l'utilizzo dei Sistemi di IA nella prospettiva di garantire la protezione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità umana, la sostenibilità ambientale e la garanzia dell'opposizione a qualsiasi forma di isolamento o discriminazione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - (Pubblicità)

Il Codice Etico di IA è pubblicato sul sito internet dell'Ente e della pubblicazione viene data notizia a tutti i dipendenti mediante specifica comunicazione tramite e-mail e, eventualmente, anche ai fornitori mediante l'inserimento di apposita informativa all'interno della documentazione delle procedure pubbliche nelle quali sono coinvolti.

Art. 21 - (Approvazione e aggiornamento)

1. Ogni modifica e integrazione al presente Codice Etico di IA dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.
2. Il presente Codice Etico di IA è sottoposto ad aggiornamento ogni anno su proposta del Comitato Etico in base all'evoluzione tecnologica e normativa, previa consultazione degli esperti e dei portatori di interesse del settore.